

ACCESSO A DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DELL'ACCEDENTE – ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO MOTIVATO SUL FATTO CHE, ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA D'ACCESSO, IL RELATIVO PROCEDIMENTO NON FOSSE ANCORA STATO AVVIATO - POSSIBILITÀ DI TALE CIRCOSTANZA DI DETERMINARE UN MERO DIFFERIMENTO E NON IL RIGETTO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
FATTO

Il sig., maggiore dei Carabinieri, in data 17 luglio 2017 ha presentato in via gerarchica al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, un'istanza d'accesso rivolta al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ed avente ad oggetto documentazione relativa alla rideterminazione della propria anzianità.

Con la predetta istanza, trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 agosto 2017, l'accedente chiedeva, in particolare, la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione inerente e propedeutica alla rideterminazione della propria anzianità - in relazione alla posizione di ufficiale nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

L'istante motivava la richiesta de qua con la finalità di tutela della propria sfera di interessi, in relazione all'applicazione concreta delle nuove norme sull'avanzamento – delle quali prospettava una non corretta interpretazione - anche nella prospettiva dell'eventuale proposizione di azioni amministrative e/o giurisdizionali in tal senso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale testualmente riporta che le istanze presentate *“non hanno avuto seguito in quanto: - la genericità della richiesta di “accesso a tutti gli atti inerenti, propedeutici, ivi compresi quelli del carteggio, alla rideterminazione della propria anzianità ...” non ha consentito di individuare gli atti di cui si chiedeva l'ostensione; - all'atto dell'istanza di accesso i procedimenti amministrativi sottesi al menzionato provvedimento di rideterminazione non erano stati ancora avviati.*

L'amministrazione precisa altresì che *“ove gli Ufficiali, in indirizzo per conoscenza, intendessero riproporre istanza precisando gli atti cui si intende esercitare l'accesso, sarà cura di questo Ufficio avviare le azioni necessarie atte a soddisfare l'istanza medesima, nei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Tutto ciò premesso l'amministrazione ritiene che il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, diretto a far valutare “la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione”, è da ritenersi

infondato in quanto il contenuto del provvedimento adottato è stato trasmesso per la successiva diffusione sin dal 24 agosto 2017.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti che direttamente ineriscono alla sua sfera giuridica soggettiva.

L'istante vanta, inoltre, un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di avanzamento per anzianità.

L'amministrazione adita dovrà pertanto rendere accessibile tutta la documentazione oggetto d'istanza.

Quanto al contenuto del provvedimento di rigetto la Commissione osserva, in primo luogo, che appare priva di pregio la doglianza dell'amministrazione adita, avanzata in sede di memoria, sull'indeterminatezza della documentazione richiesta facendo l'istanza riferimento a tutti gli atti contenuti nel fascicolo dell'istante della pratica di rideterminazione dell'anzianità. Non appare, pertanto, necessaria alcuna ulteriore specificazione ai fini della individuazione dell'oggetto dell'istanza.

In secondo luogo non appare condivisibile il rilievo che, all'atto di presentazione dell'istanza, il relativo procedimento non fosse ancora stato avviato: tale circostanza avrebbe dovuto determinare un mero differimento e non già il rigetto, sia pur tacito, dell'istanza de qua. La pratica di accesso, poi, avrebbe dovuto essere evasa appena instauratosi il relativo procedimento.

Da ultimo, non appare comprensibile la richiesta di rigetto del ricorso, avanzata dall'amministrazione, sull'assunto che "il contenuto del provvedimento adottato è stato trasmesso per la successiva diffusione sin dal 24 agosto 2017". Si rileva, infatti, che l'istanza d'accesso aveva ad oggetto tutta la documentazione relativa alla rideterminazione dell'anzianità e qualora questa non sia stata ancora resa integralmente accessibile, l'amministrazione resistente dovrà provvedere in tal senso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento a tutta la documentazione che non sia ancora stata ostesa dall'amministrazione, e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)